

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1989

che autorizza gli aiuti del Regno di Spagna ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(89/176/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (¹),

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo del Regno di Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1986 a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti:

in milioni di pesetas

— aiuti all'investimento:	694,2
— incentivi all'innovazione:	115,0
— aiuti per la copertura delle perdite di esercizio:	28 874,0

Gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno;

considerando che gli aiuti agli investimenti per un importo di 694 200 000 pesetas concernono investimenti in impianti di diverse imprese, investimenti molto superiori agli aiuti previsti e che di conseguenza, nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone, vanno giudicati positivamente in quanto favoriscono la competitività dell'estrazione di dette imprese;

considerando che gli aiuti sono pertanto conformi alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione n. 528/76/CECA;

considerando che gli aiuti all'innovazione (115 000 000 di pesetas) sono previsti a favore unicamente dell'impresa Hunosa e devono permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasposti quanto prima nel processo di produzione; che l'aiuto è inferiore alle spese sostenute dall'impresa (536 milioni di pesetas) e viene concesso a

progetti singoli, la cui realizzazione permette di fare assegnamento a medio termine su di un utile economico tangibile nell'industria carboniera;

considerando che finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma della decisione n. 528/76/CECA;

considerando che l'aiuto previsto per la copertura delle perdite di esercizio (28 874 000 000 di pesetas) viene concesso alle imprese Hunosa, Figaredo, Hullasa e La Camocha, che esso coprirà solo parzialmente le perdite di esercizio per il bilancio 1986 (70-95 %) e viene concesso alle quattro imprese per evitare perturbazioni gravi a livello economico e sociale nelle regioni dove a seguito della chiusura di sedi estrattive non esistono ancora sufficienti possibilità di rioccupazione per i minatori licenziati;

considerando che quindi gli aiuti sono conformi all'articolo 12, paragrafo 1 della decisione n. 528/76/CECA;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, occorre tener conto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione, anche di tutte le altre misure finanziarie previste per il 1986 a favore della produzione corrente;

considerando che complessivamente gli aiuti rappresentano 259 700 000 ECU, cioè 11,91 ECU per tonnellata estratta;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, si può osservare quanto segue:

- considerate le scorte di carbone e di coke, nel 1986 non si sono registrate difficoltà di approvvigionamento,
- le consegne di carbone spagnolo ad altri paesi della Comunità sono state molto ridotte,
- nel 1986 non si sono praticamente avute operazioni di allineamento di prezzi rispetto ad altri produttori comunitari,
- i prezzi del carbone spagnolo non si sono risolti nel 1986 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali;

(¹) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.